

**CONVENZIONE  
PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE  
DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA DELLA POPOLAZIONE  
RESIDENTE E DELL’A.I.R.E.**

**TRA**

Il Comune di VIAREGGIO, Provincia di Lucca nella persona del Dirigente dell’ Area Servizi e Welfare - Ufficio Anagrafe, Dott. Vincenzo Strippoli, di seguito “Il Comune”

**E**

....., di seguito “l’Ente richiedente”;

di seguito “le Parti” quando indicati congiuntamente;

In nome e per conto delle rispettive Amministrazioni:

**PREMESSO CHE:**

- le Parti dispongono di sistemi informativi automatizzati che, in quanto tra loro compatibili, sono in grado di potenziare l'efficienza e l'efficacia dei servizi da esse forniti;
- l'art. 15 della legge 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- il c. 5 art. 2 L. n° 127/1997 dispone: “I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”;
- con determina dirigenziale è stata approvata la bozza di convenzione per l’utilizzo del servizio telematico di accesso ai dati anagrafici della popolazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- il requisito di cui al comma 2 art. 19 del D.Lgs. n° 196/2003 è rispettato in relazione al combinato disposto delle seguenti norme:
  - c. 5 art. 2 L. n° 127/1997;
  - DPR n° 223/1989, artt. 33 e 34;
  - DPR n° 445/2000, art. 43
- che il collegamento riguarda solo dati di tipo ordinario, non essendo visibili dall’interfaccia utilizzata, dati di tipo sensibile o giudiziario;

**VISTI**

- l’art. 23 c. 2 e l’art. 51 c.1 del DPR n° 223/1989,
- il D.Lgs. n° 82/2005, con particolare riferimento all’art. 50,
- il D.Lgs. n° 196/2003, artt. 18, 19 e 20;
- il DPR n° 445/2000, artt. 16, 17 e 43

- la L. n° 241/1990, con particolare riferimento all'art. 18
- Il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 06/10/2005 pubblicato sulla G.U. del 24/10/2005;

**nel contesto della collaborazione istituzionale, per dare esecuzione alle norme sopra citate, favorendo l'interconnessione delle Pubbliche Amministrazioni e l'accessibilità reciproca, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;**

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

Le Parti dichiarano che il collegamento posto in essere col presente atto ha natura transitoria, in attesa che l'Ente richiedente provveda a sottoscrivere apposita convenzione per l'accesso al sistema INA-SAIA/ANPR. In tal senso all'operatività del sistema INA-SAIA/ANPR la presente convenzione s'intenderà risolta ed il relativo collegamento tecnicamente chiuso.

L'Ente richiedente con la presente convenzione dà atto di perseguire le proprie finalità istituzionali, rispettivamente:

- 1) verifica della veridicità delle autocertificazioni ed acquisizione telematica delle certificazioni e/o dei dati ad esse riconducibili ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n° 445/2000 e dell'art. 33 del dpr n° 223/1989;**
- 2) estrazione dati contenuti nell'anagrafe della popolazione utili al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.**

### **ART. 2**

il Comune, in relazione a quanto disposto dalla Circ. 26 febbraio 2002, n. 3 del Ministero dell'Interno, autorizza con la presente convenzione l'Ente richiedente ad estrarre, in formato elettronico e mediante interconnessione, i certificati anagrafici di cui all'art. 33 e/o i dati ad essi riconducibili stabiliti dal successivo art. 35 del Regolamento anagrafico, come di seguito specificato:

**cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, sesso, codice fiscale, data di morte, data di emigrazione, data di immigrazione, composizione famiglia.**

Sulla base dell'art. 73 L. N° 184/1983 e dell'Art. 5 L. n° 164/1982, il collegamento non dovrà in ogni caso, rendere disponibile nessuna informazione che possa ricondurre allo stato di adottato o la rettificazione di sesso dei soggetti iscritti in anagrafe.

L'Ente richiedente deve comunicare preventivamente al Responsabile dell'Anagrafe comunale il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati e l'elenco con i nominativi del personale incaricato completo di Cognome, Nome, Luogo e data di nascita degli stessi.

### **ART. 3**

L'Ente richiedente si farà carico di ogni spesa inerente il software per l'estrazione dei dati, oltreché ogni attrezzatura o dispositivo che si rendesse necessario per il collegamento e garantire la sicurezza del medesimo.

### **ART. 4**

Il collegamento alla banca dati anagrafica dovrà essere strutturato in modo che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che vengano rispettate, altresì, le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali. E'

esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati presenti nel data base citato.

Il collegamento dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- il collegamento viene effettuato via WEB inserendo l'URL fornito dall'Ente ed inserendo le proprie credenziali d'accesso consegnate dal CED (in busta chiusa), seguendo le indicazioni fornite con la scheda tecnica consegnata al momento della stipula della presente convenzione;

#### **ART. 5**

l'Ente richiedente, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna:

- ad utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela delle informazioni individuali;
- ad uniformarsi, per le misure di sicurezza da adottare, a quanto specificato dal D.Lgs 196/2003, utilizzando sempre le tecnologie più avanzate ed adeguate a garantire l'adozione di misure di sicurezza superiori a quelle minime;
- a dare piena attuazione a quanto previsto dall'all.to B del sopra citato d.lgs., per le misure organizzative, tecniche e di sicurezza, oltre all'inclusione dei trattamenti di cui al presente atto, nei rispettivi documenti programmatici per la sicurezza;
- a garantire che le informazioni ottenute non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, ne' in alcun modo riprodotte;

#### **ART. 6**

Il Comune conserva la piena disponibilità delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e del sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Il Comune si impegna a fornire ed aggiornare apposite informazioni sulle modalità di accesso al sistema.

#### **ART. 7**

Nessuna responsabilità deriva al Comune per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie;

#### **ART. 8**

La presente convenzione ha natura transitoria in attesa che l'Ente richiedente provveda a sottoscrivere apposita convenzione per l'accesso al sistema INA- SAIA/ANPR. In tal senso all'operatività del sistema INA- SAIA/ANPR la presente convenzione s'intenderà risolta ed il relativo collegamento tecnicamente chiuso. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari.

#### **ART. 9**

Non sono previste spese contrattuali. La presente convenzione, redatta in due originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131 del 25 ottobre 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Viareggio  
Dott. Vincenzo Strippoli

per L'Ente richiedente

Viareggio, li